



Municipalità 4

S. Lorenzo · Vicaria

Poggioreale · Zona Industriale

Servizio Attività Tecniche

Prot. n. PG/2015/162859 del 23.02.2015

Al Servizio Portale web e social media
webmaster@comune.napoli.it

e, p.c. Al Servizio Autonomo CUAG
Area Gare Lavori
33-4-0-0-0

Oggetto: **“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale 2015-17 degli impianti elevatori presenti negli edifici scolastici e le sedi degli uffici di competenza della Municipalità 4”.**

Chiarimento costo del personale (ex art. 82, co. 3-bis del d.lgs. 163/06)

C.U.P.: B63J14000410004

C.I.G.: **6059592581**

In riferimento alla questione sollevata da un operatore economico intenzionato a partecipare alla gara di cui in oggetto (I seduta 27.02.2015), si riporta quanto segue.

Domanda: *In riferimento alla procedura di gara per l'affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale 2015-17 degli impianti elevatori di competenza della Municipalità IV, Le chiedo il seguente chiarimento: Visto che l'importo complessivo dei lavori è € 159.571,44 di cui € 3.117,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e che l'incidenza della manodopera è pari a € 39.892,86 Le chiedo se l'importo da ribassare è pertanto € 116.560,88 (importo al netto degli oneri della sicurezza ed al netto dell'incidenza della manodopera).*

Risposta: Anche il costo della manodopera è soggetto al medesimo ribasso d'asta. L'unico importo non soggetto a ribasso sono gli oneri della sicurezza. L'importo da ribassare è pertanto € 156.453,74 (importo complessivo dei lavori al netto oneri sicurezza).

Integrazione Domanda: *in riscontro alla Sua gentile risposta alla nostra richiesta di chiarimento, Le segnalo che, sentito il parere del nostro Legale che avevamo interpellato contemporaneamente alla richiesta di chiarimenti inviatale, questi ci ha relazionato quanto segue:*

- l'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 sancisce che: Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Detto comma è stato introdotto dalla Legge n. 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, in vigore dal 21.08.2013.


Inoltre, lo stesso Legale ci ha invitato a leggere la sentenza n. 5980/2014 che allego di seguito (ricorso della Società RE.AM. nei confronti del Comune di Napoli) che ha sancito proprio che il ribasso si applica sull'importo al netto degli oneri di sicurezza ed al netto della manodopera riammettendo pertanto alla gara l'operatore in precedenza escluso.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto Le comunico che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, il ribasso che praticheremo per la partecipazione alla procedura di gara sarà da intendersi applicato all'importo al netto degli oneri della sicurezza e dell'incidenza della manodopera certo che si troverà d'accordo.

Integrazione Risposta: A chiarimento della sintetica risposta sopra riportata si rinvia all'atto di segnalazione dell'A.V.C.P. n. 2 del 19 marzo 2014.

Pertanto, l'offerta dovrà essere formulata **al netto delle spese relative al costo del personale**, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Stante l'impossibilità di valutare le offerte sulla base di componenti non omogenee ed uniformi, se si rimettesse alla libera decisione dei concorrenti lo scorporo del costo del personale del costo del personale (cfr. paragrafo 2 p. 9. dell'atto di segnalazione sopra richiamato) renderebbe, di fatto, la norma praticamente inapplicabile. **In sintesi, l'operatore economico, valutato il proprio costo orario del personale (da non assoggettare a ribasso) dovrà indicare il ribasso percentuale considerando che l'importo di riferimento è €156.453,74 oltre €3.117,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

Il Responsabile del Procedimento

Funz. Ing. Arnaldo STELLA